Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 163 del 14 luglio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **441.**

Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **441.** — *Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268:*

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 441.

Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Aquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

FUNZIONI

Art. 1.

Compiti ed attribuzioni

1. Le attività dell'I.S.P.E.S.L. di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sono integrate e coordinate con le competenze attribuite all'Istituto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, dall'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. In particolare:

a) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'attività di consulenza è effettuata attraverso:

1) la definizione di criteri, modalità e procedure per la valutazione dei rischi e dei danni per la salute ai fini della loro eliminazione in base al progresso tecnico e normativo in sede di consulenza nella elaborazione dei piani sanitari nazionali e regionali;

2) lo studio delle procedure organizzative e tecniche nel campo dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

3) la consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e ad organismi pubblici e privati, ai fini della valutazione dei rischi e dei danni per la salute e della loro eliminazione in base al progresso tecnico;

b) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e procedure di valutazione dei rischi è attuato con gli enti normatori nazionali sulla base di appositi protocolli di intesa, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità;

c) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera *c)*, del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n, 268, per quanto attiene agli ambienti di lavoro, già di competenza dell'Istituto, e agli ambienti di vita, di nuova attribuzione, il compito dell'Istituto si esplica in via prioritaria nella proposta normativa all'autorità di vigilanza e nella consulenza per indicare le misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di vita e di lavoro, ivi compresa la definizione dei valori limite di esposizione a livello nazionale e la partecipazione alla formulazione di proposte normative a livello comunitario;

d) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'assistenza alle imprese si attua attraverso l'indicazione di metodologie e procedure mirate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'uso di macchine, attrezzature ed impianti tecnologici e di processo, nonché alla prevenzione medesima nelle condizioni ambientali, ivi comprese l'igiene e la medicina del lavoro. L'assistenza alle imprese si esplica altresì anche attraverso la formulazione e la realizzazione di progetti e la definizione di metodologie per l'informazione e la formazione del personale, nonché attraverso la definizione di fattori ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella disposizione di metodi di lavoro e di produzione. Tutte le iniziative devono essere comunicate alle regioni interessate;

e) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera *e)*, del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'Istituto esplica attività di certificazione previa specifica autorizzazione ministeriale ed in conformità delle procedure vigenti previste negli atti di recepimento delle direttive comunitarie e svolge attività di collaborazione per l'accreditamento di laboratori sulla base di norme comunitarie;

f) nell'ambito dei compiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 agosto 1982, n. 597, l'Istituto attesta la conformità in fase di costruzione dei prodotti industriali o parti di essi ovvero dei materiali ad essi destinati, nonché delle procedure di fabbricazione, alle disposizioni di legge o di norme vigenti in materia di omologazione;

g) nell'ambito del reciproco riconoscimento con Paesi non aderenti alla Comunità europea, a seguito di accordi di reciprocità stipulati dall'I.S.P.E.S.L., l'Istituto attesta la rispondenza dei prodotti, degli apparecchi e dei dispositivi di cui alla lettera *f)* agli standards oggetto dell'accordo. Gli accordi di reciprocità, sottoscritti dall'I.S.P.E.S.L., sono approvati con decreto dei Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

h) su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenze per la vigilanza sulla conformità dei prodotti industriali finiti alle disposizioni vigenti, finalizzata alla verifica della loro idonea e corretta installazione, nonché dell'utilizzazione e dell'esercizio. Per prodotto industriale finito si intende l'impianto, la macchina o l'attrezzatura in genere costituita da componenti o prodotti industriali semplici già certificati da organismi autorizzati ovvero muniti di attestazione di conformità da parte del fabbricante, secondo le procedure imposte dalle direttive comunitarie. Ancora su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenza in tema di pianificazione e omogeneizzazione delle procedure di certificazione, in armonia alle disposizioni di legge comunitaria e presta assistenza sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio nazionale;

i) la certificazione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, si effettua, a richiesta e in conformità alle direttive comunitarie, su macchine e attrezzature nuove e su nuovi impianti ed è finalizzata alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro. Essa consiste in un accertamento delle caratteristiche costruttive delle macchine, attrezzature ed impianti per verificarne la rispondenza alla regola d'arte ed in un esame della loro corretta ubicazione nelle strutture sanitarie.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate:

a) mediante le strutture dell'Istituto articolate secondo quanto previsto dal capo III del presente regolamento;

b) mediante la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. a consorzi aventi oggetto e finalità conformi con i suoi compiti istituzionali. In particolare la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi è consentita nei casi in cui non sia opportuno o possibile l'intervento diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'Istituto e quando si renda necessaria la collaborazione con soggetti pubblici o privati mediante la costituzione di una organizzazione comune; la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. è in ogni caso limitata a consorzi che non hanno fini di lucro. La partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi deve essere autorizzata in via preventiva dal comitato amministrativo dell'Istituto su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico scientifico. La precisazione delle finalità da perseguire attraverso ciascun consorzio e l'individuazione dei soggetti con i quali consociarsi è effettuata dall'I.S.P.E.S.L. sulla base di uno studio di fattibilità, tenendo conto di un disciplinare e di uno statuto. Quanto sopra ai fini della valutazione della convenienza sotto il profilo tecnico scientifico e giuridico-amministrativo della partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. Gli statuti e gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso possono far carico all'I.S.P.E.S.L. di assumere personale dipendente dai consorzi ai quali l'Istituto partecipa;

c) mediante programmi di ricerca finalizzata. Tali programmi di durata definita, in particolare, riguardano attività di ricerca, informazione, documentazione, sviluppo e dimostrazione di prototipi e dispositivi relativi a prodotti, processi, protocolli e servizi, con particolare riguardo alla sicurezza, l'igiene e la medicina del lavoro negli ambienti di lavoro, trasferibili al sistema produttivo e al tessuto economico-sociale sulla base della programmazione annuale stabilita dai piani di attività dell'Istituto. Ai programmi di ricerca finalizzata possono partecipare dipartimenti dell'I.S.P.E.S.L., regioni, unità sanitarie locali e presidi multizonali, università, enti o consorzi di ricerca, enti locali, altre amministrazioni dello Stato, imprese e consorzi di imprese. L'I.S.P.E.S.L. assicura adeguata pubblicità ai programmi di ricerca proposti per favorire la massima partecipazione della comunità scientifica e delle categorie produttive. L'Istituto, in quanto centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale, opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese, in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. In relazione, in particolare, alla finalità di centro nazionale di informazione e documentazione l'I.S.P.E.S.L. promuove, in collaborazione con le regioni, un sistema informativo prevenzionale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato al fine di uniformare i flussi informativi ed ottimizzare le risorse.

Capo II

ORGANI

Art. 2.

Organi dell'Istituto

1. Organi dell'I.S.P.E.S.L. sono:

a) il comitato amministrativo;

b) il comitato tecnico-scientifico;

c) il direttore dell'Istituto.

Art. 3.

Comitato amministrativo

1. Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Ministro della sanità; è presieduto dallo stesso Ministro o per delega da un Sottosegretario di Stato,

rimane in carica cinque anni ed è composto da esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione nei settori di attività dell'Istituto, dei quali:

a) uno designato dal Ministro della sanità;

b) uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) uno designato dal Ministro del tesoro;

e) uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) uno designato dal Ministro dell'ambiente;

g) uno designato dal Ministro dell'interno;

h) due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

i) uno designato dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

l) uno designato dalla unione province italiane (UPI).

2. Alle sedute del comitato partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto.

3. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.

5. Il compenso per i componenti del comitato è fissato con decreto del Ministro della sanità assunto di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il comitato esercita le seguenti funzioni:

a) inoltra per l'approvazione del Ministro i piani annuali delle attività, corredandoli con il proprio parere;

b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo trasmettendoli al Ministro per l'approvazione;

c) approva gli schemi-tipo di convenzioni con istituzioni di riconosciuto valore scientifico per l'attuazione dei programmi di ricerca stabiliti dai piani annuali di attività;

d) esprime il proprio parere ogni volta che gli viene richiesto dal Ministro della sanità;

e) approva i regolamenti generali di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto e quelli relativi al conferimento di borse di studio.

7. I provvedimenti sono assunti dal comitato su proposta del direttore dell'Istituto. Sulle materie di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 6 è sentito il comitato tecnico-scientifico.

8. Il comitato si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta del Ministro o del Sottosegretario di Stato da lui delegato o di almeno la metà dei componenti.

9. L'ordine del giorno e le deliberazioni delle riunioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto e va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima.

Art. 4.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica tre anni ed è presieduto dal direttore dell'Istituto.

2. Esso è composto da sei esperti scelti dal Ministro della sanità, sei esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa, un esperto designato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, un esperto designato dai direttori dei dipartimenti centrali dell'Istituto e da un esperto designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero dell'interno e Ministero dell'ambiente.

3. Le funzioni di segretario sono assolte da un dirigente amministrativo dell'Istituto.

4. Il presidente del comitato può invitare alle riunioni esperti interni dell'Istituto, o esterni, particolarmente competenti nelle materie oggetto di esame.

5. Il compenso per i componenti del comitato è fissato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il comitato esercita attività di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine ai piani e programmi di attività e formula i pareri previsti dal comma 7 dell'art. 3, ivi compreso il parere sulla individuazione delle materie di studio e ricerche per le quali sono bandite le borse di studio.

7. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alle sedute. Il comitato, su proposta del presidente, può articolare i propri lavori anche per commissioni.

8. La convocazione del comitato può essere richiesta da almeno la metà dei componenti, indicando l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 5.

Direttore dell'Istituto

1. L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalità scientifica, anche esterna all'Istituto, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso.

2. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato per una sola volta con l'osservanza della stessa procedura.

3. Il trattamento economico del direttore dell'Istituto è determinato con decreto del Ministro della sanità in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

4. Il direttore dell'Istituto:

a) coordina e attua i programmi e le direttive impartite dal Ministro della sanità in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

b) sovraintende al funzionamento e alle attività dell'Istituto;

c) delibera la ripartizione dei fondi fra i dipartimenti ed i servizi in funzione dei compiti agli stessi attribuiti;

d) conferisce gli incarichi di direttore dei dipartimenti, dei servizi, dei laboratori e di ogni altra struttura interna;

e) predispone il piano di attività annuale e triennale ed ogni altra proposta su materie oggetto di provvedimento del comitato amministrativo;

f) cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dal comitato amministrativo;

g) esercita i poteri di spesa ed ogni altra funzione attribuitagli da leggi o da regolamenti;

h) rassegna, entro il primo semestre dell'anno successivo, una relazione all'autorità vigilante sulla attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente;

i) esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito ad altri organi dell'Istituto.

5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di dipartimento centrale dallo stesso delegato o, in assenza di delega, dal più anziano in servizio nella funzione di direttore di dipartimento.

Capo III

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ISTITUTO

Art. 6.

Organizzazione dell'Istituto

1. L'I.S.P.E.S.L. e organizzato in sei dipartimenti centrali, trentacinque dipartimenti periferici che operano territorialmente nelle circoscrizioni di cui alla tabella *D* del presente regolamento e, con funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti, da tre dipartimenti centrali amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.

Art. 7.

Dipartimenti centrali

1. I dipartimenti centrali sono:

a) igiene del lavoro;

b) medicina del lavoro;

c) tecnologie di sicurezza;

d) insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente;

e) omologazione e certificazione;

f) documentazione, informazione e formazione.

2. I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'attività svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unità funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attività svolta di fronte al direttore del dipartimento.

3. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico.

4. Gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti.

5. Gli incarichi di direzione del dipartimento e di coordinamento di unità funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.

6. I direttori dei dipartimenti centrali sono nominati, con la procedura di cui al comma 3, di norma, tra il personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificità professionale richiesta. Con provvedimento motivato può essere scelto tra personale avente qualifica inferiore a quello corrispondente al I livello professionale.

7. I coordinatori delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono nominati con la procedura di cui al comma 4, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificità professionale richiesta.

8. Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale opera una unità funzionale amministrativo-contabile cui competono attività amministrative di supporto ai compiti di Istituto relative a: amministrazione del personale, protocollo e archivio, contabilità e contratti. L'unità funzionale in questione è retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla IV.

9. I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono alla unità funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti centrali è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.

10. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti è disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unità funzionali è disposta dal direttore del dipartimento.

11. I dipartimenti centrali coordinano i dipartimenti periferici in relazione alle attività di questi ultimi che afferiscono alle materie di competenza dei dipartimenti centrali stessi e svolgono in maniera integrata assistenza alle imprese, certificazione e consulenza nelle materie di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

12. I dipartimenti centrali e periferici possono altresì svolgere attività didattica, in relazione a collaborazioni con le università, enti di ricerca ed organismi pubblici e privati. I dipartimenti centrali, per quanto attiene al settore della formazione, informazione e documentazione, collaborano con il dipartimento documentazione e informazione dell'Istituto.

13. Il dipartimento igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti i rischi di varia natura negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il dipartimento inoltre effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.

14. Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il dipartimento effettua inoltre esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.

15. Il dipartimento tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione del rischio in materia di sicurezza e qualità dei materiali, prodotti, macchine, strutture, impianti, in relazione all'evoluzione tecnologica; effettua esame e formula proposte relative alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario, rilascia certificazione di qualità dei prodotti, certificazione dei sistemi di sicurezza nei presidi sanitari ed ospedalieri. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.

16. Il dipartimento insediamenti produttivi e interazione con l'ambiente svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione, analisi dei sistemi ai fini della sicurezza e della compatibilità ambientale legati ad interazioni tra gli insediamenti produttivi e l'ambiente esterno, ivi compresi l'analisi del progetto e l'esercizio di impianti a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, o comunque connessi a forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.

17. Il dipartimento omologazione e certificazione svolge compiti di coordinamento delle attività di omologazione di prodotti ed impianti previsti dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, con funzioni sia di indirizzo e di organizzazione, sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonché per una uniforme ed univoca applicazione delle norme vigenti in materia omologativa. Svolge inoltre compiti di omologazione di prodotti ed impianti non direttamente esercitabili dai dipartimenti periferici, di certificazione ai fini della sicurezza dei prodotti, di consulenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attività di vigilanza sui prodotti ai fini della sicurezza e sulle procedure di certificazione. Effettua inoltre elaborazioni statistiche relative a tutte le attività di certificazione ed omologazione. Il dipartimento è articolato in unità funzionali.

18. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione costituisce, con il supporto degli altri dipartimenti dell'Istituto, il centro nazionale di informazione e documentazione attinente la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro. Il dipartimento

documentazione, informazione e formazione svolge compiti di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto. Il dipartimento svolge inoltre attività didattica, formativa, di perfezionamento ed aggiornamento professionale del Servizio sanitario nazionale. Il dipartimento è articolato in unità funzionali.

Art. 8.

Dipartimenti periferici

1. Ciascun dipartimento periferico opera territorialmente nelle circoscrizioni riportate nella tabella *D*. Ciascuno di essi si articola in tre unità funzionali tecnico-scientifiche ed in una unità funzionale amministrativo-contabile.

2. I dipartimenti siti in capoluogo di regione o che abbiano comunque come sviluppo territoriale il territorio regionale possono svolgere particolari incarichi di rappresentanza dell'Istituto a livello regionale, anche ai fini di un coordinamento funzionale degli altri dipartimenti ricadenti nel territorio della regione, in tutte le attività che l'Istituto può svolgere.

3. I dipartimenti sono retti, di norma, da personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificità professionale richiesta.

4. I coordinatori delle unità funzionali dei dipartimenti periferici sono nominati, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificità professionale richiesta.

5. Nei dipartimenti periferici di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli la IV unità funzionale (unità amministrativo-contabile) è coordinata, di norma, da un dirigente che svolge altresì le funzioni di funzionario delegato, mentre nei rimanenti dipartimenti è coordinata da un funzionario appartenente, di norma, alla IV qualifica funzionale.

6. Ferma restando la dipendenza diretta dal direttore dell'Istituto, i direttori dei dipartimenti periferici sono coordinati dai dipartimenti centrali nelle attività che afferiscono alle materie di rispettiva competenza dei dipartimenti centrali stessi.

7. I direttori dei dipartimenti periferici sono responsabili dell'attività complessiva svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. Recepiscono ed applicano le disposizioni emanate dal direttore dell'Istituto che, per quanto riguarda le disposizioni di carattere tecnico ed organizzativo, sente i dipartimenti centrali interessati. Coordinano e sovraintendono, con compiti di unicità di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, le attività delle unità organiche tecnico-scientifiche e di quelle amministrative.

8. Gli incarichi di dirigenza dei dipartimenti periferici sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto.

9. Gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali sono conferiti dal direttore dell'Istituto sentiti i direttori dei dipartimenti interessati.

10. Ai direttori dei dipartimenti periferici è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle loro dirette dipendenze. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.

11. I dipartimenti periferici sede di capoluogo di regione esplicano anche funzione di raccordo e di rappresentanza con le strutture decentrate dello Stato, nonché con tutti gli organi istituzionali regionali.

Art. 9.

Dipartimenti amministrativi centrali e Servizio per la valutazione e controlli di gestione

1. Gli uffici amministrativi centrali sono composti da tre dipartimenti amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.

2. I dipartimenti amministrativi centrali sono:

a) dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale;

b) dipartimento informatico-statistico;

c) dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca «Casilina» e «Monteporzio».

3. I direttori dei servizi amministrativi centrali sono responsabili dell'attività svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unità funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attività svolta di fronte al direttore del dipartimento.

4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti amministrativi centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto a un dirigente generale amministrativo.

5. Gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti amministrativi centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti, a un dirigente amministrativo.

6. Gli incarichi di direzione di dipartimento e di coordinamento di unità funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.

7. I direttori dei dipartimenti amministrativi centrali sono responsabili dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione dei programmi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti amministrativi centrali è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.

8. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti amministrativi è disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unità funzionali è disposta dal direttore del dipartimento.

9. Il dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale svolge compiti di programmazione e di gestione economico-finanziaria inerenti il bilancio, i servizi a terzi, i contratti, le spese in economia e l'ufficio del consegnatario. Svolge inoltre l'attività relativa alla gestione tecnica e patrimoniale degli immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto. Cura l'amministrazione del personale, il reclutamento e lo svolgimento delle carriere, il trattamento economico di attività nonché quello di previdenza e quiescenza, l'organizzazione degli uffici centrali e periferici, le relazioni interne, il contenzioso e il supporto all'attività degli organi collegiali dell'Istituto. Il dipartimento è articolato in unità funzionali amministrative.

10. Il dipartimento informatico-statistico svolge compiti di studio e progettazione del sistema informatico per l'attività di gestione dell'Istituto e delle sue implementazioni. Coordina lo sviluppo dell'attività informatica degli uffici dell'Istituto seguendo l'innovazione tecnologica, la progettazione e lo sviluppo del software. Svolge attività di elaborazione dati e di statistica. Il dipartimento è articolato in unità funzionali amministrative.

11. Il dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca «Casilina» e «Monteporzio» svolge attività amministrativa relativa a convenzioni con istituti pubblici e privati di riconosciuto valore scientifico. Cura i rapporti con organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di interesse. Cura i rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa, nonché la partecipazione dell'Istituto a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Svolge inoltre compiti di supporto e assistenza al complesso dei laboratori di ricerca delle aree «Casilina» e «Monteporzio». Il dipartimento è articolato in unità funzionali amministrative.

12. Il servizio per la valutazione e i controlli di gestione ha il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite nonché l'imparzialità e il buon andamento delle attività istituzionali. Il servizio, cui è preposto un dirigente amministrativo, opera in posizione di autonomia e risponde al Ministro della sanità per il tramite del direttore dell'Istituto. Al servizio è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere a tutti i settori operativi dell'Istituto qualsiasi atto o notizia. Il servizio determina, almeno annualmente, tenendo conto altresì delle indicazioni emanate dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i parametri di riferimento del controllo.

13. Per quanto non espressamente previsto al comma 12, si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Art. 10.

Consiglio interdipartimentale

1. Il consiglio interdipartimentale è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti centrali e dai dirigenti amministrativi preposti alle direzioni centrali.

2. Il consiglio interdipartimentale:

a) designa i direttori del dipartimento nella giunta di coordinamento con l'Istituto superiore di sanità di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

b) formula proposte sul programma di attività dell'Istituto, sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifici, sui corsi di formazione del personale e la loro programmazione;

c) esprime parere sul coordinamento dell'attività dei dipartimenti;

d) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalla legge e dai regolamenti e in tutti i casi in cui il presidente lo richieda;

e) verifica lo stato di avanzamento dei programmi di lavoro dell'Istituto;

f) predispone per il direttore dell'Istituto la proposta di consuntivo delle attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate dai direttori di dipartimento.

3. Il consiglio interdipartimentale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei componenti.

4. L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

Art. 11.

Comitati tecnici

1. Al fine della partecipazione delle parti sociali, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico al periodico aggiornamento delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche di cui all'art. 3, secondo comma, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con delibera del comitato ammistrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico, sono istituiti comitati tecnici per determinate materie.

2. I comitati tecnici per la predisposizione di proposte di specifiche tecniche per l'omologazione e la certificazione sono istituiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le procedure di cui al comma 1.

Art. 12.
Borse di studio

1. L'I.S.P.E.S.L. è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche sprovvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 500 milioni.

2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.

3. Le borse di studio sono conferite mediante pubblico concorso ed hanno durata annuale; le stesse potranno essere rinnovate per non più di un biennio.

4. Le borse di studio sono assegnate con provvedimento del direttore dell'Istituto.

5. I requisiti, le modalità di fruizione e la composizione della commissione esaminatrice saranno disciplinati con il regolamento di cui all'art. 28.

Art. 13.
Coordinamento con gli organismi del Servizio sanitario nazionale

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, regolamenta le forme di coordinamento tra l'I.S.P.E.S.L. e gli organismi del Servizio sanitario nazionale nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 14.
Attività formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del Servizio sanitario nazionale.

1. La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale è deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto sentito il comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto.

2. A tal fine nei piani di attività dell'Istituto viene previsto annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare nel corso dell'anno, i discenti cui sono rivolti, nonché la durata dei corsi stessi.

3. I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati vengono di volta in volta approvati dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa contiene, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti.

4. Ai docenti ed ai relatori dei corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolti al personale dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle misure previste dalla vigente normativa in materia e comunque in misura non superiore a quella fissata per il dirigente generale di livello C dello Stato, nonché un compenso determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

Capo IV
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 15.
Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione

1. L'Istituto gestisce autonomamente le spese nei limiti dei fondi annualmente assegnati in bilancio.

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. La gestione finanziaria dell'Istituto, disciplinata per programmi, si svolge in base al bilancio annuale di previsione, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno e adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministero della sanità entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data della deliberazione.

4. L'Istituto apre, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilità speciale ai sensi dell'art. 1280 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. I prelevamenti sono effettuati a cura dell'I.S.P.E.S.L. a favore di un istituto di credito cassiere e strettamente correlati alla effettiva necessità delle erogazioni a favore dei creditori. A tal fine l'Istituto allega alla richiesta di prelevamento l'elenco riepilogativo dei mandati trasmessi all'istituto cassiere. Per l'attuazione delle suesposte disposizioni l'I.S.P.E.S.L. stipula apposita convenzione di cassa con primario istituto di credito avente sede sociale nel territorio nazionale. La contabilità speciale è alimentata con ordinativi diretti emessi dal Ministero della sanità.

5. Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto correlativo alle entrate.

6. È vietata qualsiasi gestione al di fuori del bilancio.

7. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attività da realizzare nell'esercizio ed è corredato altresì dai dati della consistenza numerica del personale in servizio.

8. Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttività nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.

9. Le variazioni di bilancio compensative da articolo ad articolo sono deliberate, su proposta del direttore, dal comitato amministrativo e comunicate entro quindici giorni dalla data della deliberazione al Ministero della sanità. Le variazioni per minori o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

10. Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 16.

Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Istituto è unica e si attua attraverso il decentramento delle funzioni amministrative nei limiti e con le modalità stabilite dal direttore dell'Istituto.

2. Le funzioni amministrative relative alla contabilità generale dell'Istituto e alla emissione dei mandati di pagamento sono svolte dall'unità centrale preposta ai servizi amministrativi cui spetta anche il coordinamento a le amministrazioni delle unità operative e l'amministrazione centrale.

3. Il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto è esercitato dall'ufficio centrale di ragioneria ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724 e dall'art. 15, comma 2, della legge 30 luglio 1980, n. 619.

Art. 17.

Attività di ricerca finanziata

1. L'attività di ricerca scientifica svolta dall'Istituto è altresì finanziata con quota-parte dello stanziamento previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, determinata secondo le indicazioni della commissione per la ricerca sanitaria ai sensi dell'art. 18, distinta per la ricerca corrente e per quella finalizzata e in conto capitale. Detto finanziamento va ad incrementare il fondo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero della sanità - I.S.P.E.S.L. ed è ripartito incrementando gli stanziamenti degli articoli di bilancio destinati alla ricerca.

Art. 18.

Gestione della spesa

1. I dirigenti possono assumere in ciascun esercizio obbligazioni nei limiti delle disponibilità programmate nell'esercizio, fermo restando che i relativi pagamenti sono contenuti nei limiti delle autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa.

2. Ogni deliberazione per obbligazioni comportanti assunzioni di impegni di spesa esplicita la disponibilità della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenze che in termini di cassa.

3. Possono essere autorizzate dall'organo competente, qualora se ne ravvisi la necessità, aperture di credito a favore di funzionari delegati per le spese indicate nell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

4. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

5. Il rendiconto della gestione delle spese è trasmesso al Ministero della sanità entro il 30 aprile dell'anno successivo per il tramite dell'ufficio centrale di ragioneria.

Capo V

ENTRATE

Art. 19.

Servizi a pagamento

1. L'Istituto può rendere a pagamento, a richiesta degli interessati, servizi inerenti alle proprie funzioni stabilite all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, secondo le tariffe allegate al presente regolamento (tabelle *A*, *B* e *C*).

2. Annualmente le tariffe sono aggiornate almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente con provvedimento del comitato tecnico-scientifico approvato dal Ministro della sanità. I proventi derivanti dai menzionati servizi e prestazioni sono imputati negli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Istituto, con provvedimento del Ministro del tesoro, ed utilizzati a scopi istituzionali.

3. Le tariffe per le prestazioni effettuate dall'Istituto sono corrisposte, previo pagamento anticipato, mediante versamento su conti correnti postali intestati all'I.S.P.E.S.L. e vincolati al Ministero del tesoro. L'Istituto provvede all'accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore della tesoreria provinciale dello Stato di Roma con imputazione ai rispettivi capitoli di competenza del bilancio dello Stato, entrate capo XXXI, amministrato dall'I.S.P.E.S.L. Per le prestazioni che per motivi particolari e non prevedibili necessitino di integrazione dei relativi contributi, si provvede ai necessari conguagli con le modalità suaccennate. Per i servizi pagati ma non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo a conguaglio di tariffa.

Capo VI

GESTIONE CONTRATTUALE

Art. 20.

Contratti

1. L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, provvede in piena autonomia direttamente all'acquisto dei beni, dei servizi e di tutto ciò che occorre per le attività gestionali e per il funzionamento dei dipartimenti centrali, dei dipartimenti periferici e dei servizi amministrativi.

2. L'attività contrattuale dell'Istituto è soggetta al parere del Consiglio di Stato che si esprime sui progetti di contratto di importo superiore a seicento milioni. Per i progetti di contratto da cui derivano entrate il limite di cui al comma precedente è ridotto alla metà. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonché sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini ovvero vi corrisponda una penalità eccedente lire venti milioni.

3. Fermo restando quanto precede, l'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita dei beni non più utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione nominata dal direttore.

4. L'acquisto di beni e servizi è disposto dai dirigenti secondo le attribuzioni e i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia e nel rispetto delle direttive CE e dei regolamenti amministrativi in materia.

5. In particolare il direttore dell'Istituto esercita, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

6. I dirigenti esercitano autonomi poteri di spesa, per quanto di competenza, entro i limiti di valore delle spese che possono impegnare definiti dal direttore dell'Istituto, nonché i poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal direttore dell'Istituto e dai dirigenti generali.

Art. 21.

Contratti di ricerca e contributi

1. L'Istituto ha facoltà di concedere finanziamenti a enti o studiosi per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca o contributi di ricerca.

2. L'Istituto può inoltre concedere, con le modalità indicate dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contributi volti a concorrere alle spese inerenti ad iniziative di ricerca scientifica che richiedano l'espletamento di missioni di studio in Italia o all'estero, ovvero la partecipazione a congressi scientifici e seminari, l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali e la stampa degli atti relativi, la redazione e pubblicazione di opere o di periodici scientifici o similari necessità.

3. I contratti di ricerca sono stipulati con enti privati o società e sono conformi a schemi tipo approvati dal comitato amministrativo, previo parere del comitato tecnico-scientifico.

4. I contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati a trattativa privata. I contratti predetti possono:

a) avere, in relazione ai programmi di ricerca da svolgere, durata pluriennale;

b) prevedere, in connessione alle peculiari loro caratteristiche e alle esigenze degli enti e società commissionari, che siano concesse anticipazioni, dietro presentazione di idonee garanzie, sino al 50 per cento del corrispettivo;

c) prevedere che la rispondenza dell'attività svolta dai commissionari all'oggetto contrattuale, sia verificata, anche in corso d'opera, da singoli collaudatori o da commissioni di collaudo sulla base dei costi sostenuti e sulla base dei risultati conseguiti;

d) prevedere, in ispecie nel caso di contratti di durata pluriennale, che sia compiuta una valutazione periodica sull'andamento generale delle ricerche e delle sperimentazioni da parte del comitato tecnico-scientifico dell'Istituto;

e) contenere apposite clausole tese a favorire un rapido ed efficace trasferimento dei risultati conseguiti.

5. I finanziamenti accordati alle università, agli enti pubblici di ricerca o ad altri enti pubblici assumono la forma di contributi modali. Tali contributi sono versati anticipatamente a dette università od enti, i quali sono tenuti a gestirli secondo le rispettive norme di funzionamento, fatto salvo l'obbligo di presentare un analitico rendiconto delle spese effettuate. La documentazione di spesa è tenuta, presso i soggetti fruitori dei contributi, a disposizione dell'Istituto per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di inoltro del rendiconto.

6. Quando i contributi sono concessi a soggetti privati, costoro devono presentare documentati rendiconti delle spese sostenute e presentare una relazione scientifica circa l'attività svolta, relazione da esaminarsi dall'Istituto per le valutazioni di competenza.

7. L'Istituto ha la facoltà di revocare la concessione dei contributi ogni volta che essi non ricevano con la dovuta tempestività una destinazione conforme a quella stabilita nell'atto di concessione.

8. L'Istituto ha la facoltà di non concedere ulteriori contributi a coloro che, in occasione della fruizione di precedenti contributi, non abbiano proceduto ad una tempestiva e completa produzione della richiesta documentazione sulla loro utilizzazione.

Art. 22.

Servizi e spese in economia

1. Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia inerenti alle funzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di centocinquanta milioni.

2. Il direttore dell'Istituto, i dirigenti e i funzionari delegati possono disporre spese entro il limite massimo rispettivamente di centocinquanta, cinquanta e dieci milioni.

3. I servizi e le spese da eseguire in economia concernono:

a) acquisto, manutenzione, noleggio e riparazione di beni, mobili, macchine per ufficio, impianti, macchinari, apparecchiature, attrezzature, accessori e parti di ricambio per i vari dipartimenti, servizi e divisioni;

b) custodia, conservazione, trasporto di quanto specificato al punto *a)*;

c) manutenzione, riparazione, adattamento degli immobili di cui l'Istituto si serve per lo svolgimento delle proprie attività;

d) acquisizione, produzione e diffusione di quanto attinente alla formazione, all'informazione e alla comunicazione relativamente ai compiti istituzionali;

e) organizzazione e partecipazione a convegni, corsi, mostre, fiere ed altre manifestazioni culturali e scientifiche relativamente ai compiti istituzionali;

f) spese telefoniche, postali, di illuminazione, di riscaldamento.

4. Le spese aventi carattere ordinatorio, fisso e continuativo sono deliberate sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale.

5. Per la fornitura di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, macchine e arredi per ufficio e tutto ciò che può occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei dipartimenti, servizi e divisioni tecnici ed amministrativi è sentita, sulla indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo, una commissione nominata dal direttore dell'Istituto all'inizio di ogni biennio e composta da tre membri di cui due dirigenti di ricerca e un dirigente amministrativo. Svolge funzioni di presidente il dirigente più anziano.

6. Le provviste in economia di presumibile importo superiore a lire sette milioni e duecentomila sono giustificate mediante adeguata relazione redatta dal dipartimento, servizio o divisione richiedente.

7. Le provviste di cui al comma 6 sono fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

8. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo, e comunque solo in caso di urgente necessità:

a) le provviste di lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

b) le provviste di lavori suppletivi, di completamento o di accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Istituto non può valersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

9. I preventivi contengono le condizioni di esecuzione dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'assunzione dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'ordinazione dei servizi è effettuata mediante lettera o altro atto del committente.

10. L'ordine impegna il fornitore il quale non può in nessun caso e per nessuna ragione variare i termini di consegna, né i prezzi stabiliti, né la qualità e quantità della merce.

11. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento si applicano le penali stabilite nella lettera o atto di fornitura accettata per iscritto da parte dell'assuntore. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

12. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente articolo sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati designati dal competente dirigente, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera lire 10.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato designato dal dirigente competente. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. È ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 23.

Forma dei contratti

1. I contratti sono stipulati in conformità alle disposizioni di legge secondo le procedure previste dal presente regolamento. Gli ordinativi di fornitura sono emessi secondo gli usi del commercio.

2. Le forme di scelta del contraente sono quelle previste dalle direttive CE in materia ritualmente recepite dallo Stato italiano.

3. Ogni atto, contratto o ordinativo costituente obbligazione per l'Istituto è disposto dal direttore dell'Istituto e da dirigenti secondo le attribuzioni e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24.

Organi collegiali

1. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente regolamento restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento.

2. La nomina dei componenti dei suddetti organi collegiali interviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 25.

Rinvio alle norme di contabilità pubblica

1. Alle materie non disciplinate espressamente dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di contabilità pubblica.

Art. 26.

Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o della indizione delle gare.

Art. 27.

[*L'articolo 27 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti*].

Art. 28.

Regolamenti interni

1. Con provvedimenti del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico e il comitato amministrativo per le materie di competenza, sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più regolamenti interni concernenti:

a) le modalità per la erogazione delle borse di studio;

b) la regolamentazione dell'esercizio delle mansioni superiori, conformemente a quanto disposto dall'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'articolazione dei dipartimenti in unità funzionali e la declaratoria delle loro attività.

2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui sopra permane in vigore l'attuale regolamento dei servizi di cui al decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1991, n. 322.

3. Alla rideterminazione della pianta organica dell'Istituto si provvede entro i limiti di un contingente da determinare d'intesa con il Ministero del tesoro, sulla base del decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1991, registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 1992, registro n. 4, foglio n. 53, adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, con appositi regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 72, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 29.

Criteri per la valutazione dei costi e per la verifica dei rendimenti dei servizi

1. Al fine di consentire la valutazione dei costi di gestione delle attività tecnico-scientifiche l'Istituto si dota di sistemi di rilevazione analitica che consentano di determinare, per ogni servizio e attività istituzionale, il costo per prestazione e, per le attività di ricerca, il costo per progetto, comprensivo di ogni fattore calcolato al lordo.

2. A tale scopo e per il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato sono individuati criteri di attribuzione dei costi direttamente o indirettamente pertinenti all'operatività specifica dei progetti e delle spese generali e delle quote di ammortamento aventi diretta attinenza con le finalità pubblicistiche perseguite dall'Istituto.

3. Detti criteri generali sono adottati, con atto del comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

Art. 30.

Servizi per il personale

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, sono istituiti presso l'Istituto un servizio di trasporto per il personale tra la direzione ed i laboratori dei centri di Monteporzio Catone e di via Casilina, una mensa di servizio per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

2. L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati, ovvero quanto in alternativa previsto, è deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto in relazione alle disponibilità di bilancio.

3. La gestione del servizio di trasporto e della mensa è affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa aventi il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.

4. In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre al buono pasto.

Art. 31.

Commissione di verifica della programmazione scientifica

1. Il Ministro della sanità nomina una commissione per la verifica dell'attuazione della programmazione scientifica dell'Istituto.

2. La commissione, che ha carattere consultivo e durata triennale non rinnovabile, esprime valutazioni, indicazioni e proposte. È composta: dal Ministro che la presiede o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato delegato; da tre membri scelti dal Ministro; da tre membri designati dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le designazioni riguardano personalità scientifiche in grado di apprezzare l'attività svolta a questo proposito dall'Istituto.

Art. 32.

Disposizioni normative dell'I.S.P.E.S.L.

1. A norma di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, i compiti dell'I.S.P.E.S.L. sono stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; dall'art. 2, commi 1, 2 e 3, dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; dal decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175; dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; dal decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 502; dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio 31, con esclusione dell'art. 27, ai sensi della delibera adottata, il 14 giugno 1994, dalla sezione controllo Stato - I collegio.

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 19, comma 1)

TARIFFE E SERVIZI SVOLTI DALL'I.S.P.E.S.L.

1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU RICHIESTA DI ORGANISMI PUBBLICI, PRIVATI ED IMPRESE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE O DELLA SICUREZZA E BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO.

Copertura dei costi con stipula di apposite convenzioni.

2. ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE.

2.1. *Per ore di servizio (accessi, sopralluoghi, studio, relazione):* contributo fisso di L. 480.000 per operatore più L. 120.000 per ogni ora di servizio o frazione di ora dopo la quarta, più eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da tabella allegata *C*.

2.2. *Per controlli strumentali, prelievi e analisi di laboratorio:* si applicano le tariffe di cui alla tabella allegata *B*.

3. ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE PREVISTA DA NORME COMUNITARIE O DA TRATTATI INTERNAZIONALI.

3.1. *Esame documentazione:* contributo di L. 720.000 per operatore più L. 120.000 per ogni ora di servizio oltre la sesta.

3.2. *Prove di laboratorio:* addebito da effettuarsi in base alle prove eseguite secondo la tabella allegata *B*.

3.3. *Verifica CE:* addebito in base alle apparecchiature o impianti da certificare secondo la tabella allegata *B*.

3.4. *Sorveglianza CE:* contributo di L. 480.000 per operatore più L. 120.000 per ogni ora di servizio oltre la quarta, più eventuali prove presso laboratorio I.S.P.E.S.L.

4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

4.1. *Presso il richiedente:* L. 150.000/ora docente più eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da tabella allegata *C*.

4.2. *Presso le sedi I.S.P.E.S.L.:* per ogni modulo di 4 ore, L. 200.000 per partecipante.

5. ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEI RISULTATI ACQUISITI.

L. 120.000/ora operatore più eventuale costo telematico.

Tutti i servizi di cui ai punti 2 e 4 resi alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli organismi del Servizio sanitario nazionale sono gratuiti.

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 19, comma 1)

SERVIZI OMOLOGATIVI DELL'ISTITUTO E DELLE UU.SS.LL. DI CUI ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 597

Le tariffe di cui al decreto del Ministero della sanità del 14 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 15 marzo 1991 - supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991) sono aggiornate secondo le variazioni degli indici ISTAT relativi al periodo dicembre 1989 - dicembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1993) e pertanto sono aumentate del 13,2%, con esclusione di quelle relative alle verifiche per l'esclusione o l'esonero presso i costruttori e i rivenditori di cui alla tariffa IV del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 63 del 15 marzo 1991, che rimangono invariate.

TABELLA *C*
(prevista dall'art. 19, comma 1)

RIMBORSO FORFETTARIO

Per prestazioni rese a terzi con oneri a loro carico, sono dovuti all'Istituto i seguenti rimborsi forfettari:

Missioni orarie nell'ambito dipartimentale.

Tempo impiegato	fino 50 km	fino 100 km	fino 150 km	oltre 150 km
fino a 4 ore	68.000	128.000	188.000	218.000
fino a 8 ore	71.000	131.000	191.000	221.000
oltre 8 ore	98.000	158.000	218.000	248.000

le misure dei rimborsi di cui sopra trovano inoltre applicazione per le missioni del personale della sede centrale nel Lazio.

Missioni nell'ambito nazionale.

Per le attività rese in campo nazionale va corrisposto il rimborso del costo dei biglietti di viaggio o eventuale indennità chilometrica con pedaggio autostradale più il rimborso delle spese di missione nella misura forfettaria di L. 350.000 giornaliere, in caso di pernottamento e di L. 130.000 giornaliere senza pernottamento.

TABELLA *D*
(prevista dall'art. 6, comma 1)

DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISPESL

Sede	*Indirizzo*	*Territorio*
Alessandria	Via Cesare Lombroso, 14	Alessandria, Asti
Ancona	Via Cadorna, 10	Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno
Aosta	(Sede e competenze territoriali da definire)	
Bari	Via Piccinni, 164	Bari, Foggia
Bergamo	Via G. Paglia, 40	Bergamo
Biella	Via V. Cerruti, 7	Aosta, Vercelli, Novara
Bologna	Via Boldrini, 14	Bologna, Modena, Ferrara
Bolzano	Via Orazio, 49	Bolzano, Trento
Brescia	Corso Cavour, 15	Brescia, Cremona, Mantova
Cagliari	Via Malta, 45	Cagliari, Oristano.
Campobasso	Via Nazario Sauro, 6	Campobasso, Isernia
Catania	Largo di Vespri, 19	Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa
Catanzaro	Via F. Spasari, 3	Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza
Como	Viale Giulio Cesare, 17	Como, Sondrio, Varese
Firenze	Viale Gramsci, 19	Firenze, Arezzo, Siena
Forlì	Piazzale della Vittoria, 12	Forlì, Ravenna
Genova	Piazza Brignole, 3	Genova, Imperia, La Spezia, Savona
Livorno	Via Grande, 129	Livorno, Grosseto, Pisa
Lucca	Via Bonamici, 19	Lucca, Massa Carrara, Pistoia
Milano	Via Mangiagalli, 3	Milano, Pavia
Napoli	Via Chiatamone, 33	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno
Padova	Via Berchet, 9	Padova, Rovigo, Vicenza
Palermo	Via M. Stabile, 9	Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani
Piacenza	Via Taverna, 273	Piacenza, Parma, Reggio Emilia
Pescara	Corso Vittorio Emanuele II, 10	Pescara, Chieti, L'Aquila, Teramo
Potenza	Via F. Baracca, 17	Potenza, Matera
Roma	Via Bargoni, 8	Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo
Sassari	Via Amendola, 82	Sassari, Nuoro
Taranto	Via D'Aquino, 40	Taranto, Brindisi, Lecce
Terni	Via Annio Floriano, 23	Terni, Perugia
Torino	Corso Turati, 11	Torino, Cuneo
Treviso	(Sede e competenze territoriali da definire)	
Udine	Viale Ungheria, 32	Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste
Venezia	Corso del Popolo, 133	Venezia, Treviso, Belluno
Verona	Via Luigi Poloni, 7	Verona

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 (Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 1:

— Si trascrive l'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268:

«Art. 1 *(Natura e finalità)*. — 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è l'organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità.

2. L'Istituto è centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

4. L'Istituto svolge le seguenti attività:

a) consulenza nelle elaborazioni dei Piani sanitari nazionali e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del Paese, nonché consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e, su richiesta, ad organismi pubblici e privati;

b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori;

c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

d) assistenza alle imprese;

e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;

f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza;

g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;

h) svolgimento di attività di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;

i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici».

— Si riporta l'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 (Istituzione dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro):

«Art. 3 *(Compiti e modalità di svolgimento)*. — Spettano all'Istituto:

a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;

b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine l'Istituto:

1) effettua le conseguenti attività di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;

2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo;

3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;

4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità:

le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocività negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;

le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);

le determinazioni di cui al precedente punto *b)*;

5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;

6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle unità sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.

Nulla è innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumità ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza».

— Si trascrive l'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro):

«Art. 2. — Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 10 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi

dell'art. 6, lettera *n)*, n. 18, e dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti».

— Il D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183». Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 14 e 20 del predetto decreto:

«Art. 14 *(Organi tecnici)*. — Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:

a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);

b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;

d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

«Art. 20 *(Funzioni ispettive)*. — 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per l'applicazione del presente decreto possono essere altresì esercitate da funzionari nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della sanità, anche congiuntamente, nell'ambito del personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei vigili del fuoco, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza.

2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attività di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciati dalle autorità che li hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi di proprio personale».

— Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 reca «attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212». Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 21, 35, 36 e 49 di detto decreto:

«Art. 21 *(Registrazione dell'esposizione dei lavoratori)*. — 1. I lavoratori incaricati di svolgere le attività che comportano le condizioni di esposizione indicate nell'art. 11, comma 3, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera *q)*.

2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto Superiore di Sanità copia del predetto registro;

c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;

d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;

e) richiede all'ISPESL e alle unità sanitarie locali competenti per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3;

f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera *q)*.

4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati».

«Art. 35 *(Registrazione dell'esposizione dei lavoratori)*. — 1. I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera *q)*.

2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che è responsabile della sua tenuta.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta che l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto Superiore di Sanità copia del predetto registro;

c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;

d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio;

e) chiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5;

f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera *q)*.

4. È istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.

5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati».

«Art. 36 *(Registro dei tumori)*. — 1. Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati.

2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2».

«Art. 49 *(Registrazione dell'esposizione dei lavoratori)*. — 1. I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera *q)*.

2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza e all'Istituto superiore di sanità copia del presente registro;

c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;

d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;

e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 41;

f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *q)*.

4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati».

— Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 reca: «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento di policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi». Si trascrive di seguito il testo dell'art. 5 del predetto decreto:

«Art. 5 *(Comitato interministeriale)*. — Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva CEE n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 21 *(Nomina dei dirigenti generali)*. — 1. Nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni, ed enti di cui all'art. 15, comma 1, la nomina a dirigente generale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina può, altresì, essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.

2. Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennità determinata dal Consiglio dei Ministri.

3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 è data comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali».

— Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168):

«Art 17 *(Nuovi stipendi), comma 14*. — Ferma restando l'attuale normativa di stato giuridico, ai direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete:

a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca;

b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento stipendiale di cui alla lettera *a)* del presente articolo maggiorato del 40%;

c) per gli enti di cui all'art. 13, secondo comma, lettera *a)*, il trattamento stipendiale di cui alla lettera *a)* del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1993, n. 470:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di governo definiscono gli obbiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

Nota all'art. 7:

— Si riporta l'allegato 1, per quanto riguarda il I e il II livello professionale, del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 recante «Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168».

«ALLEGATO 1 (Profili professionali):

I livello professionale - DIRIGENTE DI RICERCA.

Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità; significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.

Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa.

II livello professionale - PRIMO RICERCATORE.

Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività.

Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; età non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

I livello professionale - DIRIGENTE TECNOLOGO.

Capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o di coordinamento e di direzione di servizi e strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere; almeno dodici anni di specifica esperienza professionale; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

II livello professionale - PRIMO TECNOLOGO.

Capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere; almeno otto anni di specifica esperienza professionale; età non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta».

— Per il testo dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, si veda in nota all'art. 1.

— Per il D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, si veda in nota all'art. 1.

— Per la legge 12 agosto 1982, n. 597, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'allegato 1 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, si veda i nota all'art. 7.

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:

«Art 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se d'importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se d'importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che i singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie, ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del contollo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal Presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

— Si riporta il testo dell'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470:

«Art. 20 (*Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali*). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le ammministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 22 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, recante: «Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

«Art. 22 (*Coordinamento delle attività degli istituti*). — Il coordinamento delle attività dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanità viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal

Ministro della sanità e composta dai direttori dei due Istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, designati dal consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanità, e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619:

«Art. 3 *(Compiti e modalità di svolgimento).* — Spettano all'Istituto:

a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;

b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

A tal fine l'Istituto:

1) effettua le conseguenti attività di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;

2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo;

3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;

4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità:

le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocività negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;

le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);

le determinazioni di cui al precedente punto *b)*;

5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;

6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.

Nulla è innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumità ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza».

Nota all'art. 15:

— L'art. 1280 delle I.C.S.T. è il seguente:

«Presso le sezioni di tesoreria sono aperte contabilità speciali costituite da conti correnti, cui affluiscono somme versate da amministrazioni centrali o periferiche, da enti pubblici e da privati per il funzionamento di determinati servizi di carattere locale, a favore dei sottodescritti funzionari od uffici incaricati di provvedere ai servizi medesimi e alla erogazione dei fondi relativi, mediante emissione di ordinativi di pagamento, in conformità alle disposizioni legislative o regolamentati e alle istruzioni ministeriali all'uopo emanate:

1) prefetti;

2) provveditori agli studi - gestione delle scuole pubbliche elementari e popolari;

3) provveditori agli studi - gestione dei depositi provvisori;

4) ingegneri capi del Genio civile;

5) ingegneri capi dei compartimenti per la viabilità;

6) circoli ferroviari di ispezione;

7) ispettori agrari compartimentali;

8) uffici di contabilità e revisione presso i comandi di corpo d'armata;

9) uffici di contabilità e revisione presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale, in Roma;

10) amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

11) azienda per i servizi telefonici».

Note all'art. 16:

— L'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724, è così formulato:

«Art. 8. — Per i controlli prescritti dagli articoli 168 e successivi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato».

— L'art. 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, così recita:

«2. L'ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di sanità svolge anche il controllo amministrativo-contabile di provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro».

Nota all'art. 17:

— L'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è così formulato:

«2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

5) centri di ricerca per l'erogazione di attività sanitarie di alta specialità di eccellenza a rilievo nazionale ed internazionale;

b) iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), così come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, pe il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indenità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordianrio per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate incicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto di Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro i concorsi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo sopraripportato è stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della lege 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

Nota all'art. 19:

— L'art. 1 D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, è il seguente:

«Art. 1. — 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità.

2. L'Istituto è centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

4. L'Istituto svolge le seguenti attività:

a) consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonché consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione e su richiesta, ad organismi pubblici e privati;

b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori;

c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

d) assistenza alle imprese;

e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;

f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza;

g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;

h) svolgimento di attività di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici».

Nota all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 268, vedasi nota all'art. 19.

— Gli articoli 3 e 16 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, con le disposisioni correttive contenute nel D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, così recitano:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità dei dirigenti).* — 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

«Art. 16 *(Funzioni di direzione dei dirigenti generali).* — 1. I dirigenti generali:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro e a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45 comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

Nota all'art. 21:

— L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

«Art. 48. — *Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.*

È atta eccezione per le province a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate conplete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle spese eseguite od alle materie consegnate».

Nota all'art. 28:

— L'art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, così recita:

«Art. 57 *(Attribuzione temporanea di mansioni superiori)*. — 1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente superiori: *a)* nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; *b)* nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

3. L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994.

7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonché l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse».

— Il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, reca: «Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168». Si riporta il comma 4 dell'art. 13:

«4. Rideterminazione dotazioni organiche.

a) tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 9 della legge n. 168/89, ad eccezione degli istituti indicati nelle successive lettere *b)* e *c)* provvedono, sulla base del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed organizzative, a deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le nuove dotazioni organiche dei profili, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei medesimi. Le delibere sono soggette alle approvazioni dei Ministeri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica.

b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, senza alcuna unficazione o diversa collocazione dei profili.

c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale di statistica sono determinate in base alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili».

— Il D.M. 24 giugno 1991, n. 322, approva il regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro.

— Il D.M. 21 novembre 1991 reca: «Rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore per la protezione e la sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171».

— Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, reca: «Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1 comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si riprota l'art. 3:

«Art. 3 *(Personale).* — 1. Al personale dell'Istituto si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La relativa dotazione organica è definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro.

2. La disciplina dei concorsi pubblici è adottata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— L'art. 72, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 36, del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è così formulato: 1. Salvo che per le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto».

Nota all'art. 29:

— L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, così recita:

«3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, disciplinati:

a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, all'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con quelli di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione;

c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;

d) le modalità di conferimento delle borse di studio;

e) le modalità di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata;

f) le modalità di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428;

g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato;

h) le attività formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale».

Nota all'art. 30:

— L'art. 12 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, è il seguente:

«Art. 12 *(Attività culturali e ricreative).* — 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico le istituzioni e enti possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti delle istituzioni ed enti e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le istituzioni e gli enti iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed enti.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi — sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 — entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3».

Note all'art. 32:

— Si trascrive l'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268.

«Art. 2 *(Organizzazione).* — 1. Sono organi dell'Istituto:

a) il comitato amministrativo;

b) il comitato tecnico-scientifico;

c) il direttore dell'Istituto.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, disciplinati:

a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, all'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con quelli di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione;

c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;

d) le modalità di conferimento delle borse di studio;

e) le modalità di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata;

f) le modalità di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428;

g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato;

h) le attività formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale;

4. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5».

— Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 e 24 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, è il seguente:

«Art. 1 *(Costituzione)*. — È istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della sanità.

L'Istituto è dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica».

«Art. 2 *(Attribuzioni del Ministero della sanità)*. — Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanità può sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'Istituto».

«Art. 3 *(Compiti e modalità di svolgimento)*. — Spettano all'Istituto:

a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;

b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine l'Istituto:

1) effettua le conseguenti attività di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;

2) partecipa alla definizione, in campo comunitario e internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo;

3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;

4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità:

le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocività negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;

le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);

le determinazioni di cui al precedente punto *b)*;

5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;

6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.

Nulla è innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumità ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza».

«Art. 4 *(Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca)*. — Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini».

«Art. 21 *(Coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni)*. — In relazione a quanto disposto dall'art. 23, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito un comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del C.N.E.N.

Il comitato è costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed è presieduto dal Ministro della sanità.

Sono compiti del comitato:

1) assicurare l'omogeneità di approccio e l'uniformità di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposte ai rischi di radiazioni ionizzanti;

2) coordinare le attività di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali locali;

3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art. 3 per quanto attiene alla radioprotezione».

«Art. 22 *(Coordinamento delle attività degli istituti)*. — Il coordinamento delle attività dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanità viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanità e composta dai direttori dei due istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, designati dal Consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanità, e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal Consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore per la pervenzione e la sicurezza del lavoro».

«Art. 23 *(Regolamento organico del personale)*. — Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene definito, sentite le organizzazioni sidnacali maggiormente rappresentative in campo naionale, il regolamento organico, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto».

«Art. 24 *(Attribuzioni delle attività e funzioni in campo nucleare)*. — All'Istiutto sono attribuite le funzioni di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere *i)* e *k)*, nella legge 23 dicembre 1978, n. 833;

la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;

i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive.

Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego specifico dell'energia nucleare.

All'istituto sono attribuite le funzioni già svolte dall'A.N.C.C. ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860».

— Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, 3 dell'art. 3 e 1 dell'art. 4 del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597, è il seguente:

«Art. 2, commi primo, secondo e terzo. — Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali e dagli articoli 19, 20 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera *n)*, n. 18, e dell'art. 24, legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il controllo di conformità dei proditti industriali di serie al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industraiale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale».

«Art. 3, secondo comma. — Il contributo di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI».

«Art. 4, primo comma. — L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale».

— Per il testo degli articoli 14 e 20 del D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, vedi nota in all'art. 1.

— Per il testo degli articoli 21, 35, 36 e 49 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, vedi in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 5, del D.Lgs. 10 settembre 1982, n. 915, vedi in nota all'art. 1.

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, reca: «Riordino della discipina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, reca: «Modificazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 7 dicembre 1992, n. 517:

«Art. 7 *(Dipartimenti di prevenzione)*. — 1. Le regioni istiutiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono state attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:

a) igiene e sanità pubblica;

b) prevenzione e sicurezza degli amenti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionai della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.

2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale per gli aspetti di competenza dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del C.N.R. e dell'ENEA.

3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517:

«Art. 12 *(Fondo sanitario nazionale)*. — 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.

2. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regini, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destiante alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio».

94G0481

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651415) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA *MODERNA*
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA *GIURIDICA* di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA *PIROLA MAGGIOLI*
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 2.800